



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FAUNISTICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S186-00095

OGGETTO:

Articoli 4 e 7 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1522 dd 10 settembre 2021: misure di prevenzione dei danni da orso, lupo e lince

Il Dirigente

- visto l'articolo 33 bis, comma 2 della legge provinciale sulla caccia (l.p. 24/91), il quale stabilisce che le imprese possono ottenere l'indennizzo dei danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince (grandi carnivori), ai sensi del comma 1 lettera c) del medesimo articolo, solo se hanno adottato misure di prevenzione idonee a prevenire le loro incursioni;
- visto che il comma 4 del medesimo articolo dispone che la Giunta provinciale provveda a definire con proprio provvedimento i livelli di contribuzione nonché i criteri e le modalità la realizzazione delle misure di prevenzione e l'indennizzo dei danni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1522 dd. 10 settembre 2021, avente ad oggetto "Art. 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia): approvazione dei criteri per la concessione degli indennizzi dei danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince e per la concessione dei contributi per la realizzazione delle misure di prevenzione degli stessi.", che ha dato attuazione alle disposizioni dell'art. 33 bis;
- considerato che l'articolo 4, comma 2 della citata deliberazione demanda al Servizio competente in materia di fauna selvatica l'individuazione delle tipologie di beni e dei luoghi per i quali la presenza delle misure di prevenzione è condizione necessaria perché le imprese possano ottenere l'indennizzo dei danni comunque subiti, nonché le loro caratteristiche, la durata e gli obblighi di utilizzo e manutenzione;
- visto che l'articolo 7, comma 2 della medesima deliberazione individua a titolo esemplificativo e non esaustivo le misure che possono essere ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 1 della legge provinciale n. 24/91 e attribuisce al Servizio il compito di definire le caratteristiche delle misure di prevenzione per le quali può essere concesso il finanziamento o la fornitura a titolo gratuito, nonché gli obblighi di utilizzo e manutenzione delle stesse a carico del beneficiario;
- vista la determinazione n. 5358/2021 che ha dato attuazione alle norme descritte;
- considerato che la citata determinazione richiede delle correzioni di errori materiali e di forma e che si ritiene opportuno rivedere i prospetti allegati, al fine di renderli più chiari per

gli utenti, nonché precisare alcune caratteristiche costruttive delle opere di prevenzione ivi previste;

- considerato che i contenuti del presente atto sono stati condivisi con le categorie economiche maggiormente interessate dalla presenza dei grandi carnivori in occasione della riunione del Tavolo di concertazione con le stesse, tenutasi in data 19 aprile 2022;

determina

1. di approvare l'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione, recante le tipologie di beni e i luoghi per i quali la presenza di misure di prevenzione dei danni è condizione necessaria affinché le imprese agricole possano ottenere l'indennizzo del danno comunque subito, le loro caratteristiche, la durata della vita tecnica e gli obblighi di utilizzo e manutenzione;
2. di approvare l'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, recante i prospetti descrittivi e le indicazioni tecniche per la realizzazione delle misure di prevenzione di cui all'allegato A);
3. di dare atto che la conformità della misura di prevenzione alle disposizioni dell'allegato B) del presente provvedimento costituisce criterio per la concessione del contributo disciplinato dagli articoli 7 e seguenti della deliberazione n. 1522/2021;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, l'individuazione delle misure di prevenzione finanziabili operata dal presente provvedimento non è esaustiva e che pertanto il contributo può essere concesso anche per opere diverse, giudicate efficaci dal Servizio; in tali casi è possibile concedere l'indennizzo qualora il danno si verifichi comunque;
5. di dare atto che, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, le disposizioni del presente provvedimento relative alla vita tecnica e agli obblighi di utilizzo e manutenzione, si applicano a tutte le misure di prevenzione, ancorché realizzate da soggetti diversi dalle imprese agricole, quando per la loro realizzazione sia stato ottenuto un contributo dal Servizio competente, o le stesse siano state fornite a titolo gratuito dal medesimo;
6. di disporre che le misure di prevenzione di cui all'allegato A) non sono necessarie, ai fini della concessione dell'indennizzo alle imprese agricole, quando, a giudizio del Servizio

competente in materia di gestione della fauna selvatica, esse non sono ragionevolmente utilizzabili, avuto riguardo alle caratteristiche fisiche del luogo in cui i beni si trovano o a particolari condizioni climatiche contingenti;

7. di stabilire che la presente determinazione sostituisce integralmente la precedente determinazione n. 5358 di data 27 ottobre 2021;
8. di dare atto che la presente determinazione si applica dal giorno successivo alla sua approvazione e che pertanto sono valide, ai fini della concessione dell'indennizzo alle imprese agricole, le misure di prevenzione realizzate in conformità alle prescrizioni della determinazione di cui al punto 7.

Avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE SERGIO TONOLLI

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A)

Articolo 1

Misure di prevenzione per il patrimonio zootecnico

1. Le **misure di prevenzione** dei danni da orso, lupo e lince al patrimonio zootecnico delle imprese agricole sono **necessarie in tutto il territorio provinciale**.

2. Le misure riguardano i seguenti **patrimoni**:

- pecore;
- capre;
- asini;
- camelidi;
- cavalli di razze pony piccola taglia.

3. Le misure di prevenzione non sono indispensabili quando il patrimonio zootecnico è custodito a meno di 100 metri da abitazioni stabilmente in uso e dagli edifici di stalla aziendali annessi.

4. Le misure di prevenzione consistono nella presenza di almeno un pastore, nonché nella stabulazione notturna in ambiente chiuso, o in ambiente aperto dotato di recinzione avente le caratteristiche tecniche descritte nell'allegato B).

5. La misura della stabulazione notturna può essere sostituita dalla presenza di almeno un cane da guardiania.

Articolo 2

Misure di prevenzione per il patrimonio apistico

1. Per la difesa del patrimonio apistico, la misura di prevenzione dei danni provocati da orso è necessaria, affinché le imprese possano avere diritto all'indennizzo, limitatamente al territorio provinciale che si trova in **destra orografica del fiume Adige**.

2. La misura di prevenzione consiste nella recinzione dotata delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato B).

3. La recinzione non è necessaria a difesa di alveari posizionati in modo temporaneo in luoghi funzionali all'impollinazione degli alberi da frutto, né nel periodo dal 1 dicembre al 28 febbraio quando la stessa viene smontata, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1522/2021.

Art. 3

Caratteristiche delle misure di prevenzione

A) Patrimonio zootecnico

Misure di prevenzione dei danni provocati da orso e lupo nel Trentino occidentale

1. Le misure di prevenzione dei danni provocati da orso e lupo nel Trentino occidentale sono:

a) stabulazione notturna in stalla, dal tramonto all'alba;

in alternativa:

b). stabulazione notturna, dal tramonto all'alba, in ambiente aperto dotato di recinzione. Sono idonee le recinzioni con le caratteristiche riportate nell'allegato B, tipologie 1, 2, 3, 4 e 6.

Misure di prevenzione dei danni provocati dal lupo nel Trentino orientale

1. Le misure di prevenzione dei danni provocati dal lupo nel Trentino orientale sono:

a) stabulazione notturna in stalla dal tramonto all'alba;

in alternativa:

b) stabulazione notturna, dal tramonto all'alba, in ambiente aperto dotato di recinzione. Sono idonee le recinzioni con le caratteristiche riportate nell'allegato B, tipologie 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Cani da guardiania

I cani devono appartenere a razze indicate alla protezione del bestiame, devono provenire da genitori che lavorano attivamente con bestiame da reddito, essere dotati di pedigree, microchip ed essere in possesso di un certificato medico veterinario comprovante l'idoneità sanitaria.

B) Patrimonio apistico.

Misure di prevenzione dei danni provocati dall'orso bruno nel territorio provinciale in destra orografica del fiume Adige.

1. Le arnie devono essere protette costantemente (giorno e notte) con recinzione elettrificata avente le caratteristiche descritte nel prospetto di cui all'allegato B), alle tipologie 1, 2, 3, 4, e 6.

Articolo 4

Disposizione comune

1 Le misure di prevenzione dei danni per i patrimoni di cui ai precedenti articoli non sono necessarie nei casi in cui, a giudizio del Servizio competente in materia di gestione della fauna selvatica, esse non sono ragionevolmente utilizzabili avuto riguardo alle caratteristiche fisiche del luogo in cui i beni si trovano quali, a titolo esemplificativo, l'accessibilità, l'asperità, la conformazione e composizione del terreno, o a particolari condizioni climatiche contingenti. Qualora i patrimoni siano custoditi per mezzo di misure di prevenzione diverse da quelle previste dagli articoli 1 e 2, è facoltà del Servizio competente in materia gestione della fauna selvatica valutarne la ragionevolezza, ai fini della concessione dell'indennizzo.

Art. 5

Manutenzione e durata delle misure di prevenzione


1. Qualora la misura di prevenzione sia realizzata con il contributo di cui agli articoli 7 e seguenti della deliberazione 1522/2021 o sia fornita a titolo gratuito dal Servizio, deve essere garantita, da parte del beneficiario, la corretta manutenzione delle recinzioni elettrificate, per la durata di **8 anni**.

2. I cani da guardiania devono essere detenuti nel rispetto della normativa vigente. La loro vita lavorativa è stimata in 8 anni a partire dal compimento del primo anno, fatte salve circostanze non imputabili al conduttore.


Allegato B)

Prospetti descrittivi e indicazioni tecniche relative alle recinzioni elettrificate ed alle Bienenhaus

1 - Recinzione elettrificata “pesante” (prevenzione danni da lupo e da orso; consigliata per stabulazioni fisse, es. stalle)




2 - Recinzione elettrificata “leggera” (prevenzione danni da lupo e da orso; consigliata per alpeggi)




Per la protezione degli alveari sono sufficienti 5 fili, con le seguenti distanze: il primo a 15 cm da terra, gli altri a 20-20-30-30 cm l'uno dall'altro. Altezza totale da terra 115 cm.

3 - Recinzione elettrificata multifilo mobile (prevenzione danni da lupo e da orso)




Per la protezione degli alveari sono sufficienti 5 fili, con le seguenti distanze: il primo a 15 cm da terra, gli altri a 20-20-30-30 cm l'uno dall'altro. Altezza totale da terra 115 cm.


4 - Recinzione permanente tradizionale in legno elettrificata (prevenzione danni da lupo e da orso; consigliata per stabulazioni fisse, es. stalle. Il prospetto costruttivo rappresenta una delle tipologie più usate in provincia di Trento. Per altre tipologie di recinzione in legno tradizionali finanziabili, fare riferimento al manuale PAT “Recinzioni tradizionali in Trentino”:
<https://forestefauna.provincia.tn.it/Pubblicazioni-e-progetti/Pubblicazioni/Recinzioni-tradizionali-in-Trentino>)




5 - Recinzione permanente mista (prevenzione danni da lupo; consigliata per stabulazione fissa di ovicaprini)



6 - Rete elettrificata mobile (prevenzione danni da lupo e da orso; consigliata in particolare per la custodia di ovicaprini e asini al pascolo)



7 - **Bienehaus** (prevenzione danni da orso al patrimonio apistico in Trentino occidentale, grazie alla presenza di recinzione elettrificata)



La struttura dovrà essere completa di recinzione elettrificata, a scelta tra le tipologie 1, 2 e 4.